

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO - 16/03/2026 10:08:02 - 0000870



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Oggetto: *Selezione per 80 posti di Tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013, da svolgere presso la Corte Suprema di cassazione.*

BANDO 2026

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura **Bando 2026** per la selezione di 80 tirocinanti per lo *STAGE* presso la Corte Suprema di cassazione.

La domanda di ammissione al Tirocinio (bando 2026) presso la Corte di cassazione deve essere inserita **entro il 14 aprile 2026** - data a cui è necessario possedere i requisiti di ammissione previsti dalla legge che sono integralmente richiamati quali condizioni di ammissione al Tirocinio - esclusivamente sulla piattaforma tirocini del Ministero della Giustizia dall'aspirante al tirocinio, provvedendo a riempire tutti i campi previsti, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. Saranno prese in esame tutte le domande inserite alla suddetta data del **14 aprile 2026** sulla piattaforma Ministero Giustizia Tirocinio Corte di cassazione.

L'aspirante consente al trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedimentali del bando di tirocinio, tra le quali la pubblicazione della graduatoria degli aspiranti provvisoria e definitiva sul sito web della Corte di cassazione.

Subito dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma e comunque entro il 20 aprile 2026 l'aspirante trasmette il certificato universitario con la durata del corso di laurea, il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it, nella quale va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. Nel caso non abbia ancora conseguito la laurea, l'aspirante trasmette il certificato universitario che attesta lo svolgimento di tutti gli esami previsti dal corso di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti nei suddetti esami.

Tale comunicazione rileva anche ai fini dell'ammissione da parte del Ministero della Giustizia alla borsa di studio.

nm

I Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato alla data del **14 aprile 2026** tutti gli esami previsti (il conseguimento della laurea dovrà intervenire nel corso del Tirocinio e tempestivamente comunicato), come da relativa certificazione universitaria che deve essere allegata, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media aritmetica di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo (nel caso l'esame fosse suddiviso in due parti, si procederà alla media aritmetica dei due voti parziali; la media aritmetica non va arrotondata e rispetto alla stessa non rileva la lode), ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, il conseguimento della laurea, la media aritmetica dei punteggi conseguiti negli esami indicati dalla legge, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo abbiano completato, lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio. Qualora in sede di presa di possesso, non vengano coperti tutti i posti messi a concorso, si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

Modalità di svolgimento del tirocinio

Il Primo Presidente per il tramite del Segretariato generale, fissa con cadenza di regola annuale gli obiettivi del tirocinio, predisponendo il progetto formativo generale, il regolamento dei tirocini e il piano delle attività dei tirocinanti, anche nell'ambito dell'Ufficio per il processo, previa acquisizione delle disponibilità dei magistrati affidatari.

Il periodo di formazione teorico – pratico presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, dal **4 maggio 2026 al 4 novembre 2028**, salvo differimento dell'inizio del tirocinio per esigenze dell'Ufficio.

I Tirocinanti compongono l'UPP delle sezioni civili e penali della Corte alle quali sono assegnati.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *Tutor*, svolgano le attività dell'UPP coerenti con la formazione teorico-pratica oggetto del Tirocinio.

Il Tirocinio sarà coordinato da due magistrati della Corte, uno per il settore civile

e uno per il settore penale, nominati dal Primo Presidente e si svolgerà con la supervisione e il coordinamento complessivo del Segretariato generale, e nel rispetto del Regolamento del Tirocinio, che si allega, per tutta la durata, presso la Corte di cassazione.

I Tirocinanti sono assegnati alle Sezioni, con affidamento ai relativi magistrati Tutor che si siano resi disponibili o al Presidente della Sezione, in raccordo con il Coordinatore dell'UPP sezionale.

Nell'arco del periodo di tirocinio i Tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

I Tirocinanti svolgono con il magistrato Tutor e nell'UPP attività preparatorie utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, e provvedono, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle relazioni per i provvedimenti e all'attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, secondo l'organizzazione e le attività dell'UPP sezionale.

Potranno collaborare con il coordinamento del Segretariato generale e previa verificar delle relative competenze richieste, con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l'U.R.I. (Ufficio Relazioni internazionali), con l'U.I.C. (Ufficio innovazione), con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, con il Gruppo di lavoro per l'attuazione dei protocolli con la CEDU e la Corte di Giustizia.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

L'ammissione alla borsa di studio è di esclusiva competenza del Ministero della Giustizia alle condizioni dallo stesso stabilite ed esula dalle competenze di questa Corte.

Non è prevista da parte della Corte, che non dispone di mezzi finanziari, alcuna copertura assicurativa né per le malattie e gli eventuali infortuni eventualmente subito dai tirocinanti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, né per eventuali danni causati a persone o cose; pertanto, a tale copertura assicurativa dovranno provvedere, a propria responsabilità, personalmente i tirocinanti.

Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

Il Tirocinio formativo si svolgerà per tutta la sua durata di 18 mesi presso la Corte di cassazione. Per ragioni di continuità formativa e della specificità della giurisdizione di legittimità è escluso lo svolgimento di parte del Tirocinio presso altri Uffici giudiziari o altre Magistrature. I tirocinanti dovranno seguire in presenza le attività in Corte per almeno due giorni a settimana. Le modalità della partecipazione in presenza saranno definite nel Piano generale di Tirocinio.

Hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale né pratica forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, nonché delle

direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Atteso che il positivo completamento del tirocinio può costituire titolo o attribuire punteggi aggiuntivi utili per la partecipazione a numerosi concorsi pubblici, eventuali attività contestuali allo svolgimento del tirocinio (quali il dottorato di ricerca, proseguire il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali) sono consentite, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dal Primo Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione.

Avranno altresì accesso alla Biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di password provvisorie per tutta la durata del tirocinio.

Esito del Tirocinio.

I tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale, che ha valenza meramente interna per l'Ufficio; i tutor trasmettono le relazioni periodiche al Segretariato generale e per il tramite di quest'ultimo ai Coordinatori.

Eventuali criticità formeranno oggetto di tempestiva segnalazione da parte degli affidatari ai magistrati coordinatori del tirocinio in vista delle opportune iniziative formative di loro competenza.

Al termine del periodo formativo di 18 mesi il magistrato affidatario e il magistrato Coordinatore del settore redigono una relazione sull'esito del complessivo periodo di formazione e la trasmettono al Segretariato generale che coadiuva il Primo Presidente nelle attività preparatorie al rilascio alla fine del Tirocinio dell'"Attestato di positivo svolgimento del Tirocinio" da parte del Primo Presidente.

Nel corso del Tirocinio non sono rilasciati attestati sullo svolgimento del Tirocinio, ma viene rilasciato solo l'attestato finale con l'esito del Tirocinio al termine del periodo di 18 mesi.

Conseguono all'esito positivo del Tirocinio le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, secondo le discipline dei singoli istituti.

Tempi della procedura

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati devono inserire la domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia entro il **14 aprile 2026**.

Dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma, va trasmesso il certificato universitario con la durata del corso di laurea, il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it ove va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it) il **22 aprile 2026**, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

A decorrere da questa data gli interessati **avranno** tempo fino al **26 aprile 2026** per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria da far pervenire nel termine all'indirizzo mail tirocini.cassazione@giustizia.it

La graduatoria definitiva degli ammessi al tirocinio verrà pubblicata il **29 aprile 2026** sul sito internet della Corte, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato nella domanda.

Il tirocinio avrà inizio il **4 maggio 2026** salvo differimento per esigenze dell'Ufficio. L'immissione in possesso nel tirocinio avrà luogo il 4 maggio 2026 nell'Aula Magna della Corte di cassazione.

Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio, in presenza di documentate ragioni di forza maggiore.

Gli ammessi, che non si presentano alla data comunicata per l'immissione nel Tirocinio, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti, come coloro che rinuncino, mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei con immissione in possesso **l'11 maggio 2026**, salvo differimento per ragioni d'ufficio. Sempre l'11 maggio 2026 potranno prendere possesso gli ammessi al tirocinio che, per documentate ragioni di forza maggiore, non siano potuti venire in Corte il 4 maggio 2026.

Si dispone la pubblicazione del Bando 2026 Tirocinio art. 73 sul sito web della Corte di cassazione a cura del CED.

Roma,

13.3.2026

Il Primo Presidente

Pasquale D'Ascola



Allegato

Regolamento Tirocinio ex art. 73, bando 2026



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013

BANDO 2026

1. Attribuzioni del Primo Presidente e compiti del Segretariato Generale.

Il Primo Presidente, per il tramite del Segretariato generale, fissa con cadenza di regola annuale gli obiettivi del tirocinio, predisponendo il progetto formativo generale, il regolamento dei tirocini e il piano delle attività dei tirocinanti, anche nell'ambito dell'ufficio per il processo, previa acquisizione delle disponibilità dei magistrati affidatari secondo i criteri di seguito indicati (par. 104.1. Tabelle di organizzazione della Corte di cassazione 2026-2029).

La predisposizione del bando, la selezione dei partecipanti, la formazione della graduatoria, la redazione e l'aggiornamento del Regolamento concernente lo svolgimento del tirocinio, la nomina dei coordinatori, il coordinamento con gli UPP sezionali, la supervisione sull'organizzazione del tirocinio, la verifica finale dell'esito positivo del tirocinio e il rilascio dell'attestato finale di positivo svolgimento del tirocinio sono attribuzioni della Prima Presidenza della Corte, che vi provvede con il Segretariato generale.

Il Segretariato generale cura la supervisione e il coordinamento complessivo del Tirocinio ex art. 73, adottando tutte le necessarie misure per il proficuo e funzionale svolgimento dello stesso.

Il Primo Presidente, sentiti i Presidenti Titolari stabilisce l'assegnazione dei posti del Tirocinio.

2. L'inserimento dei Tirocinanti nell'UPP.

I Tirocinanti sono assegnati alle Sezioni e compongono l'UPP Sezionale.

Sono affidati ai magistrati tutor della Sezione che si sono resi disponibili o, in mancanza, al Presidente Titolare della Sezione, e sono inseriti nell'UPP sezionale per lo svolgimento dei compiti demandati dal legislatore a quest'ultimo, compatibili con le finalità formative del Tirocinio.

Il tirocinante sotto la guida del magistrato provvede, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione di minute di provvedimenti e all'attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, secondo l'organizzazione e le attività dell'UPP sezionale.

Vm

3. La Segreteria amministrativa.

Gli adempimenti di carattere amministrativo relativi al tirocinio, dei quali, qualora aventi rilevanza esterna va tenuta documentazione mediante protocollazione interna, saranno svolti in collaborazione dalla Segreteria del Segretariato Generale, dalla Segreteria del Primo Presidente e dalla Segreteria del Presidente Aggiunto; per le comunicazioni via mail sarà utilizzabile di regola l'indirizzo dedicato tirocini.cassazione@giustizia.it.

In particolare, la Segreteria, man mano che sono presentate le domande di ammissione, provvede a verificare l'inoltro da parte dei tirocinanti dell'attestato rilasciato dall'Università con le indicazioni previste dal bando, nonché il voto conseguito nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, provvedendo a sollecitarne il tempestivo invio.

La Segreteria alla scadenza del bando per l'ammissione al tirocinio, provvede alla stampa delle domande presentate sulla piattaforma e alla protocollazione interna delle stesse per esigenze di documentazione; predispone l'elenco delle domande presentate sulla piattaforma del Ministero della Giustizia entro la scadenza del bando, con l'indicazione per ciascuna domanda della data di nascita dell'aspirante, del voto di laurea, dei singoli voti conseguiti negli esami indicati all'art. 73, comma 1, del d.l. 98 del 2013 (diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo), della media aritmetica degli esami da ultimo indicati (senza arrotondamenti e non assumendo rilievo la lode), segnalando in nota eventuali difformità da quanto dichiarato dagli aspiranti in sede di domanda.

Tale elaborato insieme agli atti relativi è trasmesso al Segretario Generale per la formazione della graduatoria provvisoria, in vista delle ulteriori attività (pubblicazione sul sito, esame osservazioni, redazione graduatoria finale) per la approvazione della graduatoria definitiva.

La Segreteria, al momento dell'inserimento della domanda di borsa di studio, verifica che sia stata correttamente caricata sulla piattaforma informatica la certificazione ISEE – U, in corso e rilasciata per la posizione del singolo tirocinante dagli Organi competenti, e siano stati correttamente riportati, sulla piattaforma, eventuali periodi di sospensione del tirocinio, al fine di evitare la corresponsione di importi non dovuti.

4. I magistrati coordinatori.

I magistrati coordinatori, uno per il settore civile e uno per il settore penale, sono designati (par. 104.5. delle Tabelle) dal Primo Presidente tra coloro che hanno risposto positivamente all'interpello.

I magistrati coordinatori:

- predispongono collegialmente il programma formativo dei tirocinanti, nel rispetto del progetto generale, in coordinamento con la Struttura territoriale della Scuola Superiore della magistratura, sentiti il CNF e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali quanto ai tirocinanti che al contempo svolgono pratica legale o risultino iscritti ad una Scuola;
- coordinano il gruppo di tirocinanti loro affidato; - individuano gli affidatari tra quanti ne abbiano dato la disponibilità, nel rispetto dei criteri indicati al par. 104.6; - redigono il progetto formativo personalizzato di ciascun tirocinante;
- predispongono un sistema di monitoraggio sull'attività dei tirocinanti e verificano l'omogeneità dell'impegno cui gli stessi sono sottoposti;



- curano la compilazione, da parte degli affidatari e dei responsabili dell'UPP delle Sezioni in cui sono inseriti i tirocinanti, di schede di valutazione semestrali e vigilano sul buon andamento del tirocinio, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità;
- predispongono la valutazione finale del tirocinante da sottoporre al Primo Presidente.

5. I magistrati affidatari.

I magistrati affidatari sono individuati dai coordinatori tra i consiglieri e presidenti della Corte, nonché tra i magistrati del Massimario adibiti allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità sulla base delle disponibilità acquisite e tenuto conto delle esigenze di ufficio della Sezione cui appartengono.

I magistrati affidatari:

- assumono l'impegno di seguire costantemente il tirocinante loro affidato per tutto il periodo di durata del tirocinio, di seguirne la formazione, di affidargli i compiti previsti dal regolamento e dal progetto formativo, nonché altri compiti compatibili con l'incremento della formazione professionale del tirocinante, di controllare che questi rispetti gli standard di comportamento e di produttività concordati, di segnalare al coordinatore eventuali significative mancanze, di garantire al tirocinante il godimento dei diritti connessi allo svolgimento del tirocinio (ivi espressamente inclusa, salvo casi particolari, la possibilità di assistere alle camere di consiglio);
- assicurano che il tirocinio si svolga con la necessaria progressività e che il tirocinante svolga, nel corso del tempo, compiti gradualmente più impegnativi, verificandone i risultati;
- provvedono a redigere sintetiche relazioni semestrali indirizzate al Segretariato generale, ove sono indicate quantitativamente e qualitativamente le attività svolte dal tirocinante, anche con riguardo alle attività prestate in presenza in Corte, la regolarità della presenza in ufficio, la puntualità nello svolgere i compiti affidati, e a formulare una valutazione;
- il Segretariato generale provvederà alla trasmissione delle relazioni ai coordinatori;
- segnalano tempestivamente eventuali criticità sia al tirocinante che al coordinatore, per assicurare che l'esito del tirocinio possa avere esito positivo.

Ove i magistrati disponibili fossero superiori al numero di tirocinanti, i coordinatori procederanno ad operare una scelta secondo i criteri indicati dalle Tabelle della Corte.

6. Obblighi del tirocinante.

Ai tirocinanti, quali componenti dell'ufficio per il processo, si applicano le previsioni normative primarie di cui al d.lgs. n. 151/2022 e quelle secondarie dei provvedimenti organizzativi della Corte quanto alle modalità di impiego, all'accesso ai fascicoli, alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio con i relativi limiti.

È comunque riservata al presidente del collegio la decisione di non ammettere la partecipazione dei tirocinanti per ragioni di opportunità o riservatezza circoscritte al singolo ricorso, camera di consiglio o udienza.

Durante il periodo di formazione teorico-pratico presso la Corte di cassazione, della durata complessiva di diciotto mesi, i tirocinanti svolgono la loro attività sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e nell'ambito dell'UPP.

I tirocinanti:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi riportati dal bando, delle direttive contenute nel presente regolamento e nella risoluzione 2019 del CSM sui tirocini, e di quelle impartite dai magistrati affidatari e dai coordinatori;

11/11

- dovranno garantire una presenza in Corte pari ad almeno due giorni lavorativi a settimana, attestata dal magistrato affidatario dandosi atto delle attività prestate in presenza in Corte;

- dovranno portare a termine con regolarità il lavoro affidato, in collaborazione con il magistrato affidatario;

- sono tenuti al rispetto degli obblighi di riserbo e di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, e a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e ad astenersi dalla deposizione testimoniale;

- non possono accedere ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente il tirocinio.

Il mancato rispetto di questi obblighi, e la divulgazione di quanto appreso in camera di consiglio, saranno causa di interruzione del tirocinio.

Non è prevista da parte della Corte, che non dispone di mezzi finanziari, alcuna copertura assicurativa né per le malattie né per eventuali infortuni verificati durante il tirocinio.

7. Diritti del tirocinante e contenuti del tirocinio.

È possibile svolgere parte del tirocinio, ultimo semestre, e non in contemporanea, nel settore diverso da quello di iniziale assegnazione, previa valutazione favorevole dei Coordinatori e del Segretariato generale.

I tirocinanti prima dell'inizio del Tirocinio indicano il settore dove intenderebbero svolgerlo. L'assegnazione avverrà compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Nel corso del tirocinio, i tirocinanti, che compongono l'UPP sezionale, svolgono, sotto la guida dei magistrati affidatari e presso l'UPP con le indicazioni dei magistrati addetti, con la necessaria gradualità, attività di studio e di assistenza alla giurisdizione.

A questo scopo, hanno accesso ai fascicoli processuali indicati dall'affidatario, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche, alle adunanze camerali nonché alle camere di consiglio, salvo che il Presidente del Collegio, per ragioni di opportunità o riservatezza legate al singolo ricorso, camera di consiglio o udienza, decida di non ammetterli.

Essi saranno chiamati a svolgere, indicativamente, i compiti dell'UPP compatibili con le finalità formative del Tirocinio e le seguenti attività (maggiormente dettagliate nei piani formativi individuali, in conformità del percorso di ciascuno e di eventuali altri impegni professionali e formativi compatibili con il tirocinio):

studio dei fascicoli, elaborazione di ricerche di giurisprudenza o di dottrina, conoscenza dei servizi di cancelleria, collaborazione allo spoglio preliminare dei ricorsi e all'inserimento delle schede relative ai ricorsi nel sistema informatico, partecipazione all'implementazione degli archivi informatici gestiti dal CED, redazione di schede, di minute di provvedimenti.

Possono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio, e sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione loro specificamente dedicati ed organizzati dalla Struttura territoriale della Scuola Superiore della magistratura presso la Corte di cassazione.

Possono essere previste modalità di collaborazioni integrative del programma del tirocinio, con il coordinamento del Segretariato generale, con le strutture della Corte (URI, CED, UIC, Formazione decentrata), previa verifica ove occorra delle competenze linguistiche.

(URI, CED, UIC, Formazione decentrata), previa verifica ove occorra delle competenze linguistiche.

Hanno diritto di accedere alla Biblioteca giuridica presso la Corte negli orari e alle condizioni riservati ai Magistrati della Corte e possono fruire gratuitamente del sistema informatico *Italgjureweb* per tutta la durata del tirocinio.

Tale fruizione, su disposizione del Segretariato generale d'intesa con il CED, potrà proseguire per tre mesi successivi alla scadenza del Tirocinio, qualora sussista l'esigenza di consentire il completamento degli approfondimenti giuridici connessi alle attività di studio e pratica intraprese con il tutor negli ultimi due mesi di tirocinio.

La partecipazione al tirocinio è compatibile, secondo e nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, con lo svolgimento, della pratica forense, con la partecipazione alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, con lo svolgimento dei dottorati di ricerca. Lo svolgimento di tali attività accessorie non dà diritto ad alcuna riduzione del livello di impegno, quantitativo e qualitativo richiesto, in considerazione degli ampi benefici che la legge riconnette allo svolgimento dei tirocini formativi.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi con l'Amministrazione.

L'ammissione alla borsa di studio è di esclusiva competenza del Ministero della giustizia alle condizioni dallo stesso stabilite.

8. Obblighi deontologici.

Il rapporto tra tirocinanti e magistrati coordinatori e affidatari è esclusivamente di carattere professionale.

I tirocinanti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso dei rispettivi ruoli nei confronti dei magistrati della Corte e del personale amministrativo, nonché ad un contegno e ad un abbigliamento adeguato alla frequentazione della Corte.

I magistrati coordinatori e affidatari sono tenuti a mantenere i rapporti con il tirocinante sul piano professionale.

9. Valutazione dell'esito del tirocinio formativo

Ai fini del buon esito del tirocinio:

-i magistrati affidatari provvedono a redigere tempestivamente una relazione conclusiva, dopo le prime due relazioni semestrali, sulla base del modello predisposto dai coordinatori e dal Segretariato generale, con la quale danno atto dell'andamento del tirocinio segnalando tempestivamente eventuali criticità;

-il coordinatore, per il tramite e d'intesa con il Segretariato generale, provvede a trasmettere le relazioni al Primo Presidente, accompagnate dalle sue osservazioni, comprensive della partecipazione del tirocinante alle attività di formazione, nonché a segnalare eventuali criticità, non appena si verificano;

-il Segretariato generale riferisce al Primo Presidente sull'attuazione delle attività demandate da quest'ultimo;

- il Primo Presidente al termine del periodo formativo, con il supporto del Segretariato generale, esamina le relazioni predette, verifica l'avvenuto superamento di eventuali criticità e rilascia, se il tirocinio ha avuto esito positivo, un attestato di positivo svolgimento cui conseguiranno le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013.

Roma 13.3.2020

IL PRIMO PRESIDENTE

Pasquale D'Ascola
